



COMUNE DI GALLIPOLI
SETTORE II SVILUPPO ECONOMICO
Sezione S.U.A.P.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Nota Informativa
anno 2020 post Deliberazione di C.C. n. 10 del 26 maggio 2020

Che cos'è e dove si applica.

A parziale rettifica di quanto in precedenza comunicato, l'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Gallipoli con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 10 gennaio 2013, **si applica per il solo anno 2020, a seguito delle modifiche regolamentari da ultimo approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 26.05.2020 atto n. 10, dal 1 luglio 2020 al 31 agosto 2020.**

Pertanto, le modifiche regolamentari approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 28 novembre 2019 entreranno in vigore a partire dall'1 gennaio 2021.

Chi è soggetto all'imposta.

È soggetto all'imposta chi pernotta presso strutture ricettive alberghiere ed extra – alberghiere, ubicate nel territorio del Comune di Gallipoli, per un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi nel **periodo compreso dal 1 luglio al 31 agosto 2020.**

Quanto si paga.

- **Imposta pari a euro 2,00 (tariffa valida solo per l'anno 2020):** Alberghi 4 e 5 stelle, Motel 4 e 5 stelle, *Resort* 4 e 5 stelle, Residenze turistico - alberghiere 4 e 5 stelle, Residence della salute – *beauty farm* 4 e 5 stelle, Villaggi alberghi 4 e 5 stelle ed assimilabili, Villaggi turistici 4 stelle ed assimilabili, Alberghi diffusi 4 e 5 stelle, Pensioni a 5 stelle;

- **Imposta pari a euro 1,50:** Alberghi 3 stelle, Motel 3 stelle, *Resort* 3 stelle, Residenze turistico - alberghiere 3 stelle, Residence della salute – *beauty farm* a 3 stelle, Villaggi alberghi 3 stelle ed assimilabili, Villaggi turistici 3 stelle ed assimilabili, Alberghi diffusi 3 stelle, Pensioni a 3 stelle; casette / *bungalow* / case caravan / *mobihome* all'interno di campeggi; Bed & Breakfast con tariffa giornaliera a persona superiore a €. 50.00, agriturismi tariffa giornaliera a persona superiore a €. 50.00

- **Imposta pari a euro 1,00:** Alberghi 1 e 2 stelle, Motel 1 e 2 stelle, *Resort* 1 e 2 stelle, Residenze turistico - alberghiere 1 e 2 stelle, Residence della salute – *beauty farm* a 1 e 2 stelle, Villaggi alberghi 1 e 2 stelle ed assimilabili, Villaggi turistici 1 e 2 stelle ed assimilabili, Alberghi diffusi 1 e 2 stelle, Pensioni a 1 e 2 stelle, Bed & Breakfast con tariffa giornaliera a persona inferiore o uguale a €. 50.00, agriturismi tariffa giornaliera a persona inferiore o uguale a €. 50.00; campeggi ed aree camper, ostelli della gioventù, aree attrezzate per la sosta, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche e strutture ricettive - residence, case per ferie, esercizi di affittacamere, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ogni altro alloggio gestito da agenzie di intermediazione immobiliare e simili, attività ricettive in esercizi di ristorazione, nonché ogni tipologia di struttura assimilabile alle precedenti.

Esenzioni.

Sono esenti:

a) minori sino al giorno di compimento del sedicesimo anno di età;

- b) i soggetti diversamente abili;
c) assistenti ed accompagnatori di degenti presso strutture sanitarie;
c) autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati, nella misura di un autista o accompagnatore turistico ogni 25 soggiornanti.
Il riconoscimento delle predette esenzioni è subordinato alla presentazione di idonea certificazione utilizzando la modulistica predisposta.

Obblighi dei gestori.

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:

- informare i propri ospiti sull'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza;
- dichiarare all'Ufficio preposto del Comune di Gallipoli, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente ed il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti.

Sistema di gestione delle presenze e di trasmissione dei dati al Comune.

La Sezione S.U.A.P., al fine di semplificare la gestione delle informazioni relative all'applicazione dell'imposta di soggiorno e la trasmissione dei dati con l'Ente, mette a disposizione il software - **Pegaso St@y Tourist** - cui è possibile accedere con una semplice connessione internet.

Pegaso St@y Tourist è un applicativo web che permette ai gestori delle strutture ricettive, in maniera semplice e veloce, di comunicare all'Ente il **numero delle presenze, date di arrivo e di partenza, la misura dell'imposta riscossa nonché altri dati utili.**

Modalità di versamento dell'imposta alla struttura ricettiva.

Il gestore della struttura provvede alla riscossione dell'imposta versata dal soggiornante nei modi indicati nel Regolamento.

Il gestore della struttura dovrà attestare l'avvenuto pagamento dell'imposta mediante rilascio di apposita *Quietanza di pagamento*, come elaborata dal predetto software ovvero mediante il modello disponibile sul sito istituzionale.

Modalità di riversamento dell'Imposta al Comune.

Le somme trattenute a titolo di imposta di soggiorno devono essere versate trimestralmente rispettando i seguenti termini:

- **entro il 31 ottobre** il versamento dell'imposta riscossa nei mesi di luglio, agosto.

Il versamento è effettuato a mezzo:

- a) bollettino su conto corrente postale n. 31927700 intestato a **Comune di Gallipoli - Servizio Tesoreria Ufficio Turismo;**
- b) bonifico sul seguente IBAN n. IT56P0526279748CC20990000281 intestato a **Comune di Gallipoli - Servizio Tesoreria.**

In entrambi i casi dovrà essere usata la causale "*Imposta di soggiorno*" oltre al periodo di riferimento.

Con l'occasione si comunica che l'art. 180 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha introdotto talune **modifiche nella materia dell'imposta di soggiorno** chiarendo che il gestore della struttura ricettiva assume la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con conseguente diritto di rivalsa nei confronti dei clienti nel caso di omesso versamento, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Pertanto, a far data dall'anno in corso nel caso di rifiuto alla corresponsione dell'imposta da parte dell'ospite, il titolare della struttura non potrà più eccepire il mancato pagamento trattandosi di un'obbligazione che grava comunque sul titolare della struttura.

Per info consultare il sito internet del Comune - www.comune.gallipoli.le.it ovvero contattare la Sezione S.U.A.P. - (tel. 0833/275527 fax 0833/275535 e-mail: eugenio.hofbauer@comune.gallipoli.le.it).

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Teresa DE LORENZIS

